

CIRCOLARE N. 49/06

Torremaggiore, 30 dicembre 2006

Oggetto: Nuove agevolazioni fiscali riconosciute ai disavanzi da concambio risultanti da operazioni di fusione e scissione e ai maggiori valori iscritti in bilancio nei conferimenti d'azienda.

Con la Finanziaria 2007 vengono riconosciute le agevolazioni fiscali dei disavanzi da concambio risultanti da operazioni di fusione e scissione effettuate nel biennio 2007/2008 e l'estensione del beneficio ai maggiori valori emersi da conferimenti di azienda (articolo 176 del Tuir) negli stessi anni.

FUSIONI E SCISSIONI

La norma intende incentivare le aggregazioni aziendali tra terzi, non legati da alcun vincolo partecipativo. Il beneficio concesso in caso di aggregazioni aziendali realizzate mediante fusione o scissione consiste nel riconoscimento fiscale del disavanzo da concambio derivante da tali operazioni effettuate, negli anni 2007 e 2008, tra società di capitali, di mutue assicurazioni e cooperative residenti in Italia di cui alla lettera a), dell'art. 73 del Tuir.

Allo stato attuale, il disavanzo da concambio è fiscalmente irrilevante e può essere solo imputato in bilancio per rivalutare al valore di mercato attività già iscritte (come ad esempio le immobilizzazioni materiali) o per valorizzare (e quindi fare emergere) attività non iscritte precedentemente (come ad esempio avviamento, know how, brevetti, marchi).

Con l'agevolazione in esame, invece, viene riconosciuto fiscalmente il disavanzo da concambio imputato all'avviamento ed ai beni strumentali materiali ed immateriali, nel limite di 5 milioni di euro. Sostanzialmente, l'impresa scaturente dalle suddette operazioni potrà dedurre fiscalmente, nel limite indicato, l'avviamento ed i beni strumentali materiali e immateriali seguendo le regole per l'ammortamento previste per gli stessi (ad esempio 18 anni per l'avviamento e per i marchi, 2 anni per i brevetti, know how e simili).

Nessun beneficio, invece, è previsto in caso di disavanzo di annullamento, proprio perché presuppone un rapporto di partecipazione.

CONFERIMENTO D'AZIENDA

Si definisce conferimento d'azienda l'operazione mediante la quale un soggetto (conferente) trasferisce un'azienda, oppure un ramo aziendale dotato di autonoma capacità di esercitare attività d'impresa, ad una società (denominata conferitaria) ricevendo quale corrispettivo una partecipazione nel capitale sociale della stessa.

La Finanziaria 2007 agevola le aggregazioni aziendali effettuate, negli anni 2007 e 2008, tramite il conferimento di azienda o di un ramo di essa in neutralità fiscale ex art. 176 del Tuir, stabilendo che siano riconosciuti fiscalmente i maggiori valori iscritti in bilancio dalla conferitaria a titolo di avviamento o di beni strumentali materiali ed immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente 5 milioni di euro. Ne consegue che in caso di conferimento di azienda o di un ramo di essa in neutralità fiscale, in analogia con quanto detto per le operazioni di fusione e di scissione, il conferitario potrà dedurre fiscalmente, nel limite indicato, l'avviamento ed i beni strumentali materiali ed immateriali in base alla disciplina prevista per l'ammortamento degli stessi.

ADEMPIMENTI APPLICATIVI

Le imprese risultanti da operazioni straordinarie che beneficeranno dell'agevolazione sono solo i soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera a) del Tuir, vale a dire Spa, Srl, società in accomandita per azioni, cooperative e di mutua assicurazione residenti.

L'agevolazione si applica solo se le imprese partecipanti non sono dello stesso gruppo societario.

Il riconoscimento fiscale del disavanzo si applica qualora alle operazioni di aggregazione aziendale partecipino esclusivamente imprese operative da almeno due anni.

L'applicazione del riconoscimento dei maggiori valori fiscali derivanti dalle operazioni di aggregazione aziendale è subordinata alla presentazione all'Agenzia delle Entrate di un'istanza preventiva ai sensi dell'art. 11 della L. 27/08/2000, n. 212.

Cordiali saluti

Dott. Oreste Pettinicchio

Fonti:

Maxiemendamento Finanziaria 2007, art. 1 commi 241 e seg. ;

Il Sole 24 ore del 21-12-2006 pag. 28.